

STATUTO

A PICCOLI PASSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA ANDREA
CEFALY 10

Numero REA: CZ - 231690

Codice fiscale: 04053020790

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto
Raccolta n.4471

***** STATUTO *****

della società

"A PICCOLI PASSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata: **"A PICCOLI PASSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE"** o, in forma abbreviata, **"A PICCOLI PASSI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"**.

Art. 2 - Sede

2.1. La Società ha sede nel Comune di Lamezia Terme.

2.2. La Società potrà con deliberazione dell'organo amministrativo, istituire, trasferire e sopprimere sedi amministrative, uffici, punti vendita, succursali, agenzie, rappresentanze in Italia ed all'estero, fissandone le attribuzioni e le competenze.

Art. 3 - Oggetto

3.1. La Società esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, e precisamente nell'ambito di quelle elencate nell'art.2, D.Lgs. n.112/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lettera d*);
- formazione universitaria e post-universitaria (*lettera g*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al richiamato art.2, D.Lgs. n.112/2017 (*lettera i*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (*lettera l*).

È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

Qualsiasi attività e prestazione che la Società dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole, qualora dovesse rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, sarà svolta da tali soggetti dei quali la società si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

3.2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3.3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106, D.Lgs. n.385/1993, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. n.58/1998, quelle di mediazione di cui alla L. n.39/1989, di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria, le attività professionali protette di cui alla L. n.1815/1939 e loro modifiche, integrazioni e sostitu-

zioni, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art.4 - Durata

4.1. La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art.5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2. La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.3. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.4. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

5.5. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.6. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a/r. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

5.7. Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

Art.6 - Apporti e finanziamenti dei soci

6.1. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo diversa determinazione risultante da atto scritto, **sempre nel rispetto dell'art.3, comma 2, lett.f), D.Lgs. n.112/2017**. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio fra il pubblico.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

Art.7 - Emissione di titoli di debito

7.1. La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e comunque **nell'osservanza dell'art.3, comma 2, lett.f), D.Lgs. n.112/2017**.

7.2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è attribuita alla competenza

dei soci ed in ogni caso deve risultare da verbale redatto da Notaio ed essere iscritta a cura degli Amministratori nel Registro delle Imprese.

Art.8 - Diritti dei soci

8.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.

8.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni rispettivamente possedute.

8.3. In caso di comproprietà, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt.1105 e 1106, cod.civ.

8.4. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvi i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata, in conformità a quanto previsto dall'art.8, D.Lgs. n.112/2017.

**Art.9 - Trasferimento della quota sociale per atto tra vivi
e ammissione di nuovi soci**

9.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, le partecipazioni sociali ed i connessi diritti di sottoscrizione sono liberamente trasferibili per atto fra vivi, in virtù del principio di non discriminazione di cui all'art.8, D.Lgs. n.112/2017 e compatibilmente con le previsioni dell'art.1, comma 2, D.Lgs. n.112/2017.

9.2. L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio.

9.3. I dinieghi di ammissione quale socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

9.4. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art.8, comma 2, D.Lgs. n.112/2017.

Art.10 - Trasferimento della quota sociale per causa di morte

10.1. Salvo quanto previsto al precedente art.9 del presente statuto, le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte, compatibilmente con le previsioni dell'art.1, comma 2, D.Lgs. n.112/2017.

10.2. In caso di trasferimento ad una pluralità di soggetti, la partecipazione sociale si suddivide automaticamente tra gli stessi in proporzione alle rispettive quote di acquisto per causa di morte; in tal caso, il risultato di tale suddivisione sarà arrotondato al secondo decimale in base alle regole di cui all'art.5, Regolamento (CE) n.1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art.11 - Recesso

11.1. Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

11.2. In particolare, il socio ha diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del termine, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote. Nel caso in cui vengano introdotte clausole che

determinino la intransferibilità delle partecipazioni o ne subordinino il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o pongano condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il diritto di recesso spetta non in dipendenza della delibera introduttiva della clausola in parola, ma nei casi e nei modi previsti dall'art.2469 cod.civ..

11.3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.5. Ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n.112/2017, i soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 lettera a).

11.6. A tal fine, non sarà dunque utilizzato altro criterio di liquidazione.

11.7. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

11.8. In particolare la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della Società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

11.9. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, la liquidazione sarà effettuata dalla Società.

11.10. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

11.11. L'organo amministrativo, sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art.2482, cod.civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

11.12. Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

11.13. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.14. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunica-

ta alla Società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della Società medesima.

Art.12 - Esclusione

12.1. Non sono previste particolari ipotesi di esclusione, salvo quanto disposto dalla legge.

12.2. È escluso di diritto il socio che venga dichiarato fallito.

12.3. Quando non operi di diritto, l'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e comunicata al socio con lettera raccomandata a/r.

12.4. **La deliberazione di esclusione deve essere motivata e non può in alcun modo essere adottata per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente per mancanza di condivisione, attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato, della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.**

12.5. **Entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art.8, comma 2, D.Lgs. n.112/2017, il socio può investire l'assemblea dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione al provvedimento di esclusione; resta ferma la facoltà di proporre opposizione al Tribunale.**

12.6. Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura indicata all'art.11, eccezion fatta per la possibilità di liquidazione della partecipazione mediante riduzione del capitale. In tale ultimo caso, pertanto, ove risulti impossibile procedere altrimenti, la Società si scioglierà ai sensi dell'art.2484, comma 1, n.5, cod.civ..

12.7. In particolare, la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo, con facoltà di contrarre con se stesso ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questi reputarsi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

12.8. Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni, la esclusione rimarrà senza effetto.

12.9. Resta ferma la possibilità per l'organo amministrativo di rivedere nel merito il loro giudizio, revocando l'esclusione, con le medesime modalità sopra dette, finché la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata.

12.10. Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art.13 - Materie rimesse alle decisioni dei soci

13.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, **ivi compresi:**

- **l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art.3, comma 3, D.Lgs. n.112/2017;**

- **la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art.16, D.Lgs. n.112/2017.**

13.2. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art.14 - Modalità di adozione delle decisioni dei soci

14.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate, **nel rispetto di quanto previsto al successivo art.31**, mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479-*bis*, cod.civ., ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

14.2. Nondimeno, esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479-*bis*, cod.civ., con riferimento alle materie di cui ai nn.4 e 5 dell'art.2479, cod.civ., nonché nel caso previsto dall'art.2482-*bis*, comma 4, cod.civ., ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

14.3. In tale ultimo caso, la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

14.4. Sia in caso di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla Società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

14.5. Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art.14-bis - Consultazione scritta

14-*bis*.1. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese; oppure
- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

14-*bis*.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

14-*bis*.3. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

14-*bis*.4. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

Art.14-ter - Consenso espresso per iscritto

14-*ter*.1. Ove la decisione venga adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza necessità di formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

14-*ter*.2. Il consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

14-*ter*.3. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Art.15 - Assemblea dei soci

15.1. L'assemblea dei soci di cui all'art.2479-*bis*, cod.civ., è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese; oppure

- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

15.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

15.3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima convocazione, ed eventualmente anche in seconda convocazione.

15.4. L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

15.5. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.2478, comma 1, n.2) cod.civ..

15.6. La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche per mezzo di delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee), o a mezzo procura generale. In ogni caso, la delega per singole assemblee ha effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

15.7. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.

15.8. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

15.9. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

15.10. In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese nell'osservanza di quanto previsto nel presente statuto.

15.11. L'Assemblea, anche in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; nei casi previsti dall'art.2479, comma 2, nn.4) e 5), cod.civ., delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

15.12. L'assemblea può esser tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio

di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.16 - Modificazioni dell'atto costitutivo

16.1. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'art.2479-bis, cod.civ..

16.2. Le modificazioni consistenti nell'introduzione, modificazione o soppressione dei diritti particolari attribuiti a singoli soci ai sensi dell'art.2468, comma 3, cod.civ., possono essere compiute solo con il consenso di tutti i soci.

16.3. **In caso di fusione, scissione o trasformazione, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art.12, D.Lgs. n.112/2017.**

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art.17 - Nomina - Revoca - Durata

17.1. La Società è amministrata da un minimo di uno a un massimo di cinque Amministratori nominati con decisione dei soci.

17.2. **Gli Amministratori possono essere anche non soci, nel rispetto delle previsioni dell'art.7, comma 2, D.Lgs. n.112/2017; durano in carica fino a revoca o dimissioni o per la durata determinata dai soci all'atto della nomina; possono essere rieletti e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni in caso di revoca compiuta senza giusta causa, oppure, per l'amministratore nominato a tempo indeterminato, anche in caso di revoca compiuta senza congruo preavviso.**

17.3. **Ai sensi dell'art.7, D.Lgs. n.112/2017, gli Amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, e precisamente:**

- non devono aver riportato condanne penali per delitti;
- non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti;
- non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Art.18 - Compenso

18.1. Agli amministratori potrà essere riconosciuto un compenso, con decisione unanime dei soci. In assenza di tale decisione, l'attività di ciascun amministratore si intenderà prestata a titolo gratuito.

18.2. Agli amministratori sarà riconosciuta una indennità di fine mandato, ove si abbia decisione unanime dei soci.

Art.19 - Poteri

19.1. **Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ivi compresa la redazione del bilancio sociale come definito nel D.Lgs. n.112/2017 da presentarsi ai soci unitamente al bilancio d'esercizio, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.**

19.2. **In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda relativo allo svolgimento**

dell'attività d'impresa di interesse generale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art.12, D.Lgs. n.112/2017.

19.3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art.20 - Forme di amministrazione

20.1. Quando l'amministrazione è affidata ad una persona soltanto, questa assume la qualifica di Amministratore Unico.

20.2. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere loro affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt.2257 e 2258, cod.civ., ma la decisione di cui agli artt.2257, comma 3, e 2258, comma 2, cod.civ., è adottata dagli Amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Art.21 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

21.1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni dell'art.7, comma 2, D.Lgs. n.112/2017, elegge nel suo seno il Presidente ed il vice-Presidente se non già nominati dai soci.

21.2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta.

21.3. Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

21.4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore, se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza;

- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

21.5. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

21.6. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica.

21.7. La riunione collegiale è validamente costituita in presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

21.8. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

21.9. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.21-bis - Consultazione scritta

21-bis.1. Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori. Esso viene sottoposto, a ciascun amministratore, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese; oppure
- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

21-bis.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dall'amministratore interpellato.

21-bis.3. L'amministratore interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

21-bis.4. La decisione si perfeziona validamente quando tutti gli amministratori siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

Art.22 - Amministratori delegati

22.1. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori (anche disgiuntamente), determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge, e segnatamente quelli di cui all'art.2475, comma 5, cod. civ..

Art.23 - Rappresentanza

23.1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, la cui sottoscrizione varrà nei confronti dei terzi anche quale certificazione di tale assenza o impedimento;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega, anche per singole operazioni;
- a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art.2257, cod.civ.;
- a tutti gli Amministratori congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art.2258, cod.civ..

23.2. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina da parte dell'Organo Amministrativo.

TITOLO VI CONTROLLI

Art.24 - Organo di Controllo e Revisione Legale

24.1. Qualora la nomina di un Organo di Controllo sia obbligatoria per legge o sia autonomamente decisa dai soci, il controllo sulla gestione societaria spetta ad un Sindaco Unico ovvero ad un Collegio Sindacale.

24.2. La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata con decisione dei soci, che provvederà anche a stabilire se questo debba essere costituito da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale.

24.3. Qualora i soci decidano di nominare quale Organo di Controllo un Sindaco Unico, esso sarà composto di un solo membro effettivo. Qualora invece decidano di nominare un Collegio Sindacale, esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci.

24.4. Tutti i membri dell'Organo di Controllo, indipendentemente dalla sua composizione, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e/o, nei

limiti in cui ciò sia consentito per legge, tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, e/o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. **Debbono altresì, ai sensi dell'art.7, D.Lgs. n.112/2017, rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, e precisamente:**

- non devono aver riportato condanne penali per delitti;
- non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti;
- non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

24.5. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- svolge i compiti di cui all'art.10, D.Lgs. n.112/2017, e segnatamente quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.2, 3, 4, 11, 13 e 14, D.Lgs. n.112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art.9, comma 2, D.Lgs. n.112/2017;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.9, comma 2, D.Lgs. n.112/2017.

24.6. Il funzionamento e la retribuzione restano regolati dalle vigenti norme di legge in materia.

24.7. Fuori dei casi di cui all'art.10, comma 5, D.Lgs. n.112/2017, qualora la Società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questo deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art.25 - Controllo individuale del socio

25.1. In ogni caso i soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Art.26 - Esercizio sociale

26.1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art.27 - Bilancio

27.1. La Società deve, ai sensi dell'art.9, D.Lgs. n.112/2017, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese nonché pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt.2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter, cod.civ., in quanto compatibili, e secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

27.2. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centoottanta

giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428, cod.civ., le ragioni della dilazione.

Art.28 - Utili e avanzi di gestione

28.1. Ai sensi degli artt.3 e 16, D.Lgs. n.112/2017, la Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ferma restando tuttavia la facoltà di destinare:

a) una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art.3, comma 3, D.Lgs. n.112/2017;

- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

b) una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art.15, comma 3, D.Lgs. n.112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art.16, D.Lgs. n.112/2017.

28.2. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

28.3. Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.2, comma 1, lettere b), g) o h), D.Lgs. n.112/2017, ove esercitate;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'art.3, comma 3, lettera a), D.Lgs. n.112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusiva-

mente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art.2, D.Lgs. n.112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

28.4. Ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n.112/2017, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lett.a) del medesimo articolo.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art.29 - Competenze dell'assemblea

29.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

29.2. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art.2487, cod.civ..

29.3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui al superiore art.28, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art.16, D.Lgs. n.112/2017, in conformità a quanto previsto dall'art.12, comma 5, D.Lgs. n.112/2017.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art.30 - Volontariato

30.1. Nella Società è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

30.2. La Società provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

30.3. Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art.13, comma 2, D.Lgs. n.112/2017.

Art.31 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

31.1. La Società sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

31.2. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della Società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

31.3. Le modalità di coinvolgimento individuate dalla Società terranno conto, tra

gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni della Società stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel bilancio sociale.

31.3. Con apposito regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

31.4. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Art.32 - Disciplina

32.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, la Società è regolata, oltre che dalle norme del codice civile e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata, dalle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in quanto compatibili, da quelle del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (cd. Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni.

Firmato: Letizia La Gamba - Matteo Marchio - Polopoli Smeraldo - Celeste La Gamba - Paolo Frugieue (segue impronta del sigillo)

Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Certifico, io sottoscritto Avv. PAOLO FRUGIEUE, Notaio in Catanzaro, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, ai sensi dell'art.22, comma 1, D.Lgs. n.82/2005 e dell'art.68-ter, L. n.89/1913, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e conservato nei miei atti.

Si rilascia ad uso Registro Imprese.

Catanzaro, Via San Nicola n.8, nel mio studio, in data 23 febbraio 2026.

Firmato digitalmente: Notaio Paolo Frugieue